



Istituto di Istruzione Superiore Della Corte - Vanvitelli Cava de' Tirreni (Sa)

Verbale Convocazione RSU del 05 Giugno 2026

Il giorno 05 Giugno 2026 alle ore 10:00 presso l'Ufficio di Presidenza del "Della Corte - Vanvitelli", sito in via Prolungamento Marconi, si è tenuto l'incontro tra la RSU, le organizzazioni sindacali provinciali e la Dirigenza scolastica per la trattazione dei seguenti punti all'ordine del giorno:

1. Approvazione regolamento videosorveglianza;

Sono presenti la Dirigente Scolastica prof.ssa Franca Masi, la RSU di Istituto Prof. Antonio Ilario, prof.ssa Gabriella Rotondo, prof. Renato Milione, prof. Ciro Sorrentino, sig. Roberto Infante, il sig. Giovanni Amabile, il segretario territoriale Giuseppe Frallicciardi, delegato TAS Prof. Gaetano Lambiase.

Assume la funzione di verbalizzante il prof. Antonio Ilario.

Prende la parola il prof. Milione che mette a verbale una propria dichiarazione (in allegato) circa alcune affermazioni personali fatte dal Presidente del consiglio di istituto condivise dalla vicepresidente durante il consiglio di istituto del 13 Febbraio 2026.

Il prof. Frallicciardi chiede che la dirigente fornisca una analisi che riporti gli scopi e le ragioni delle scelte effettuate sul sistema di videosorveglianza;

La dirigente scolastica afferma che le ragioni sono indicate all'interno del regolamento, punto 3 che riporta testualmente *"Le finalità che l'Istituto intende perseguire sono: tutela del patrimonio scolastico, sicurezza nei luoghi di lavoro nonché la tutela della documentazione ivi conservata in relazione a possibili accessi agli ambienti di lavoro da parte di terzi estranei non autorizzati"*.

Il Prof. Frallicciardi ritiene che al punto 3 non siano specificate le scelte effettuate e le cause (eventi di danno reiterati e pregressi e le cause che li giustificano).

Interviene il prof. Lambiase Gaetano che, in qualità di responsabile di plesso del plesso 1, richiede, per maggiore sicurezza, l'installazione di una nuova videocamera nella zona adiacente esterna in corrispondenza delle scale di ingresso lato laboratorio di accoglienza.

Il tavolo approva e aggiunge che nuove tipologie di impianti e eventuali interventi che dovessero modificare l'attuale sistema di videosorveglianza saranno oggetto di preventiva informativa e confronto al fine di

verificare la corrispondenza con le previsioni del presente accordo e dell'art.4 della legge n.300 del 1970 (statuto dei lavoratori).

Non solo, il tavolo aggiunge che le videocamere che inquadrano l'ingresso esterno possono essere utilizzate dal personale scolastico delegato all'accoglienza come controllo all'ingresso/uscita principale dall'istituto.

Il tavolo approva il regolamento della videosorveglianza che viene siglato e riportato in allegato.

Letto, approvato e sottoscritto alle ore 11:20

La Dirigente Scolastica


Prof.ssa Franca Masi



Le OO.SS. provinciali

ANIEF CIGL CISL UIL GILDA SNALS
.....

Le RSU di Istituto



**DICHIARAZIONE A VERBALE
IIS DELLA CORTE - VANVITELLI**

Il sottoscritto prof. Renato Milione, in qualità di componente della RSU UIL-SCUOLA e componente del Consiglio d'Istituto, premette quanto segue:

Lo scrivente in relazione a quanto riportato nel verbale del Consiglio d'Istituto al punto n. 7 riguardante l'aggiornamento del regolamento d'istituto (videosorveglianza) nella seduta del 13.02.2026 nel quale vengono formulate da parte del presidente del consiglio e condivise dalla vice-presidente dello stesso affermazioni gravi circa l'eventuale ritardo nella conclusione e nell'approvazione della contrattazione d'istituto per l'anno 2025-26, tiene a precisare quanto segue :

- Tali affermazioni risultano del tutto infondate, irricevibili e completamente fuori contesto e luogo. Inoltre, lo scrivente ribadisce con forza che il Consiglio D'Istituto non ha alcuna competenza in merito alla trattazione della contrattazione d'istituto in quanto le attribuzioni e i compiti dello stesso consiglio sono previsti, regolati e contemplati chiaramente e inequivocabilmente dagli artt. 8-9-10 del Testo Unico 297/94 al quale si rimanda per completezza d'informazione e lettura.
- Pertanto, lo scrivente nella seduta del 28.05.2026 del Consiglio D'Istituto, ha provveduto a far verbalizzare la propria ferma contrarietà alla discussione dell'odg di cui sopra ritenendo tali affermazioni fuorvianti e inammissibili con eventuale riserva di ulteriori approfondimenti nelle sedi competenti.

Per tutto quanto premesso, lo scrivente, si vede costretto a questa precisazione nell'interesse esclusivo della tutela dei diritti e dell'impegno quotidiano di tutti i lavoratori della scuola e dell'utenza scolastica.

La presente dichiarazione deve essere allegata al verbale della seduta odierna e pubblicato nell'albo sindacale online di questa istituzione scolastica.

Cava de' Tirreni, 05.06.2026

RSU UIL SCUOLA - ISTITUTO
Prof. Renato Milione



REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DATI PERSONALI DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DELL'ISTITUTO



Istituto I.I.S. "Della Corte – Vanvitelli"
Via Prol.to Marconi n. 56, CAP 84013

Tel. 089463407

Mail: sais066006@istruzione.it

PEC: sais066006@pec.istruzione.it

Codice Fiscale 95146410659

C.M.: sais066006

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Franca MASI

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza, attivato presso l'Istituto scolastico.

2. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal:

- ✓ **Regolamento UE n. 2016/679** del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
- ✓ **D.lgs. 196/03** "Codice della Privacy" come aggiornato dal D.lgs. 101/18;
- ✓ **Legge 300/70** "Statuto dei lavoratori" come aggiornato dal D.lgs. 24 settembre 2016, n. 185, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 235 del 7 ottobre 2016;
- ✓ **"Provvedimento generale del 29 novembre 2000"** emanato dal Garante per la protezione di dati personali;
- ✓ **Circolare del Ministero dell'Interno dell'8 febbraio 2005, n. 558/A/471;**
- ✓ **"Provvedimento in materia di videosorveglianza"** emanato dal garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010, pubblicato in G.U. n.99 del 29/04/2010.
- ✓ Viste le linee guida EDPB del 03.2019 (trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video)
- ✓ Visto lo statuto degli studenti e delle studentesse DPR 24.061998 n.249 recante il regolamento dello statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, modificato con DPR del 21.11.2007 n.235

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) Per **"banca di dati"**, il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese televisive che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata;
- b) per **"trattamento"**, tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
- c) per **"dato personale"**, qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile anche direttamente, e rilevata con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza. La raccolta, la registrazione, la conservazione e, in generale, l'utilizzo di immagini configura un trattamento di dati personali;
- d) per **"titolare"**, l'Istituto scolastico, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- e) per **"responsabile"**, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, legata da un contratto o altro atto giuridico al titolare, tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
- f) per **"incaricati"**, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
- g) per **"interessato"**, la persona fisica cui si riferiscono i dati personali;

- h) per **"comunicazione"**, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) per **"diffusione"**, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- j) per **"dato anonimo"**, il dato che in origine a seguito di inquadatura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- k) per **"blocco"**, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Art. 3 – Finalità e sistemi di sorveglianza

1. Le finalità che l'Istituto intende perseguire sono: tutela del patrimonio scolastico, sicurezza nei luoghi di lavoro nonché la tutela della documentazione ivi conservata in relazione a possibili accessi agli ambienti di lavoro da parte di terzi estranei non autorizzati.
2. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza nell'Istituto scolastico, gestito dal personale interno dell'Istituto appositamente designato, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento.
3. In relazione ai principi di pertinenza e di non eccedenza, il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzati mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
4. L'installazione dell'impianto è finalizzata esclusivamente alla sicurezza del patrimonio. Le telecamere n.20 unità saranno posizionate esclusivamente nella planimetria allegata, escludendo aree di lavoro, bagni, aule.

Art. 4 – Diretta visione delle immagini

1. La diretta visualizzazione delle immagini rilevate con il sistema di videosorveglianza è limitata ad obiettivi particolarmente delicati dell'Istituto (necessità, pertinenza, non eccedenza dei dati o dei trattamenti).
2. Il titolare si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità dell'impianto.

Art. 5 – Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di videosorveglianza.
2. La videosorveglianza effettua una vera e propria attività di vigilanza su beni, sostituendo, in tutto o in parte, la presenza umana sul posto.
3. Il sistema di sorveglianza interno registrerà esclusivamente durante gli orari di chiusura dell'istituto; il sistema di video sorveglianza registrerà sempre, come da regolamento
4. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese televisive (no audio) e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti che transiteranno nell'area interessata.

L'impianto di videosorveglianza non potrà essere utilizzato, in base all'art. 4 dello statuto dei lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970 e successive modificazioni) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'Istituto scolastico, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.

CAPO II

OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Art. 6 – Valutazione di impatto privacy (DPIA)

1. L'Istituto I.I.S. "Della Corte – Vanvitelli" di Cava de' Tirreni (SA) nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento, per adempiere all'obbligo di "mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate" al fine di dimostrare che il trattamento è effettuato conformemente al Regolamento UE n. 2016/679, effettua una "Valutazione di impatto privacy".
2. Il Titolare del trattamento, allorché svolge una valutazione d'impatto privacy si consulta con il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD o DPO – art.35 GDPR);
3. La funzione di Titolare del trattamento viene svolta dal Dirigente scolastico quale rappresentante legale dell'Istituto.

Art. 7 – Responsabile

1. Il Dirigente Scolastico o altra persona da lui nominato è individuato quale responsabile del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lett. e).
2. Il responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza e dalle disposizioni del presente regolamento.
3. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle stesse.
4. I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione (contratto o atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri).
5. Gli incaricati del materiale trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del responsabile.
6. Il titolare, il responsabile o un designato dal titolare, custodisce le chiavi per l'accesso al vano tecnico o armadio dove è installato il dispositivo centrale del sistema di videosorveglianza nonché le credenziali di accesso per l'utilizzo dei sistemi.
7. La RSU/RLS ha facoltà di richiedere, in presenza del responsabile, verifiche sul funzionamento e la conformità tecnica del sistema

Art. 8 – Funzioni del titolare

Il titolare del trattamento:

- adotta e fa rispettare le misure di sicurezza;
- cura l'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679;
- individua gli incaricati del trattamento;
- dà agli incaricati le istruzioni e vigila sul loro rispetto;
- evade entro 30 giorni le richieste degli interessati;
- secondo le modalità e i tempi contenuti nelle richieste, evade le richieste di informazioni pervenute da parte del Garante in materia di protezione dei dati personali;
- dispone la distruzione dei dati nel caso venga meno lo scopo del trattamento o l'obbligo di conservazione;
- informa gli interessati, senza ingiustificato ritardo, in caso di violazione dei dati personali suscettibile di presentare un rischio elevato per i loro diritti e le loro libertà affinché possano prendere le precauzioni del caso, in stretta collaborazione con le Autorità di controllo e nel rispetto degli orientamenti impartiti da questa o da altre autorità competenti;
- notifica l'avvenuta violazione dei dati personali all'Autorità competente, senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza.

Art. 9 – Persone autorizzate ad accedere al vano tecnico

1. L'accesso a vanotecnico o armadio è consentito solamente al personale in servizio autorizzato per iscritto, dal titolare e agli incaricati addetti ai servizi, di cui ai successivi articoli.
2. Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto, dal titolare del trattamento.
3. Possono essere autorizzati all'accesso solo incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali e il personale delle forze dell'ordine.
4. Il Responsabile della gestione e del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.
5. Gli incaricati dei servizi di cui al presente regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

Art. 10 – Nomina degli incaricati e dei preposti gestione dell'impianto di videosorveglianza

1. Il titolare e/o il responsabile designa e nomina i preposti in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza. Incaricherà, comunque, tutti gli operatori che in via principale o residuale effettuano o dovranno effettuare un trattamento dei dati.
2. I preposti andranno nominati tra il personale che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.
3. La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata al responsabile e/o ai preposti designati a tale scopo.
4. Con l'atto di nomina, ai singoli preposti saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.
5. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.
6. Nell'ambito degli incaricati, verranno designati, con l'atto di nomina, i soggetti cui è affidata la custodia e conservazione delle password e delle chiavi di accesso al vanotecnico o armadio in cui è installato il dispositivo centrale del sistema di videosorveglianza.
7. In allegato si riportano le nomine agli incaricati per l'anno scolastico in corso

Art. 11 – Accesso ai sistemi e parole chiave

1. L'accesso ai sistemi è consentito esclusivamente al responsabile e ai preposti, come indicati nei punti precedenti.
2. I preposti, previa comunicazione scritta al responsabile, potranno autonomamente variare la propria password.

CAPO III

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 12 – Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
 - a) trattati su uno dei presupposti di liceità che il Regolamento UE n. 2016/679 prevede espressamente nell'art.6 "Liceità del trattamento";
 - b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 3 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;

- c) il sistema informativo ed il relativo programma informatico sono conformati, già in origine, in modo da non utilizzare dati relativi a persone identificabili quando le finalità del trattamento possono essere realizzate impiegando solo dati anonimi;
- d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 3;
- e) trattati, con riferimento alla finalità di cui agli artt. 3 e 18, con modalità volte a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.
- f) l'attività di videosorveglianza è effettuata nel rispetto del c.d. principio di proporzionalità nella scelta delle modalità di ripresa e dislocazione.

2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza installate all'interno e all'esterno delle strutture scolastiche attive quando non vi sono attività didattiche..

3. Le telecamere di cui al precedente comma 2 consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario. Tali caratteristiche tecniche consentono un significativo grado di precisione e di dettaglio della ripresa. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità dell'impianto attivato. La conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza è limitata al massimo, alle settantadue ore, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione derivanti da festività o chiusura di uffici o servizi, nonché nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia a seguito di indagini o nel caso in cui siano sopraggiunte denunce per ipotesi di reato.

Art. 13 – Modalità da adottare per i dati videoripresi

1. I monitor degli impianti di videosorveglianza sono collocati in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate.

2. L'accesso alle immagini da parte del responsabile e degli incaricati del trattamento dei dati si limita alle attività oggetto della sorveglianza; eventuali altre informazioni di cui vengano a conoscenza mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, non devono essere prese in considerazione.

3. Nel caso le immagini siano conservate, i relativi supporti vengono custoditi, per l'intera durata della conservazione, in un armadio o simile struttura dotato di serratura, apribile solo dal titolare, dal responsabile e dagli incaricati designati per il trattamento dei dati.

4. La cancellazione delle immagini dal supporto di memorizzazione (Hard Disk) del dispositivo centrale dell'impianto sarà garantita mediante sovrascrittura delle stesse allo scadere del tempo di conservazione previsto.

5. Nel caso il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura, sarà distrutto in modo da renderlo inutilizzabile, non permettendo il recupero dei dati in esso presenti.

6. L'accesso alle immagini ed ai dati personali è consentito:

- al titolare del trattamento oltre al responsabile ed agli incaricati dello specifico trattamento di cui all'art. 7;
- ai preposti alle indagini dell'Autorità Giudiziaria e di Polizia;
- all'Amministratore di sistema dell'Istituto ed alla ditta fornitrice dell'impianto nei limiti strettamente necessari alle loro specifiche funzioni di manutenzione;
- all'interessato debitamente autorizzato in quanto oggetto di riprese se leso o violato nei suoi diritti.

7. Nel caso di accesso ai dati da parte dell'interessato questi avrà visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente se leso o violato nei suoi diritti.

8. Tutti gli accessi alla visione saranno documentati mediante l'annotazione in un apposito "**registro degli accessi**" (cartaceo od informatico), conservato nei locali dell'Istituto e nel quale sono riportati:

- la data e l'ora d'accesso;

- l'identificazione del terzo autorizzato;
- i dati per i quali si è svolto l'accesso;
- gli estremi e la motivazione dell'autorizzazione all'accesso;
- le eventuali osservazioni dell'incaricato;
- la sottoscrizione del medesimo.

9. Non possono essere rilasciate copie delle immagini registrate concernenti altri soggetti diversi dall'interessato, salvi i casi particolarmente meritevoli di tutela (da gestire eventualmente con l'ausilio dell'autorità giudiziaria).

10. La **diffusione di immagini personali** è consentita quando la persona interessata ha espresso il proprio consenso o è necessaria per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica o è giustificata da necessità di giustizia o di polizia; essa è comunque effettuata con modalità tali da non recare pregiudizio alla dignità della persona.

Art. 14 – Obblighi degli operatori

1. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolge nelle strutture scolastiche, nelle sue pertinenze, aree di accesso all'esterno, aree di parcheggio e custodia automezzi e aree perimetrali.

3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui agli artt. 3 e 5 e a seguito di regolare autorizzazione.

4. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Art. 15 – Informazioni rese al momento della raccolta

1. L'Istituto I.I.S. "Della Corte – Vanvitelli" di Cava de' Tirreni (SA) in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, si obbliga ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente, nelle aree in cui sono posizionate le telecamere, su cui sono riportati il nome del Titolare del trattamento, i dati di contatto del RPD e le finalità del trattamento.

2. In presenza di più telecamere in relazione alla vastità dell'area oggetto di rilevazione, sono installati più cartelli.

3. L'Istituto scolastico, nella persona del Dirigente scolastico, si obbliga a comunicare a tutto il personale l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, mediante l'affissione di apposite comunicazioni informative e/o altri mezzi di diffusione locale.

Art. 16 – Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:

- a) di ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che lo riguardano;
- b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- c) di ottenere, a cura del titolare, senza ingiustificato ritardo dalla data di ricezione della richiesta, ovvero di 30 giorni previa comunicazione all'interessato se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo:
 1. la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo

stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;

2. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
3. di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

2. Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lett. c), n. 1), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

3. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

5. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare, mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica o comunicata oralmente, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre trenta giorni.

6. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Art. 17 – Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente art. 10, comma 3. Al vano tecnico o armadio, dove sono custoditi i dati e le immagini registrate, può accedere solo ed esclusivamente il personale in servizio designato, debitamente istruito sull'utilizzo dell'impianto e debitamente incaricato e designato per iscritto dal titolare del trattamento e/o dal responsabile, nella loro qualità di autorizzati al trattamento dei dati personali ad effettuare le operazioni del trattamento dei dati.

2. L'utilizzo del supporto magnetico impedisce di rimuovere il disco rigido su cui sono memorizzate le immagini.

Art. 18 – Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono:

- a) distrutti;
- b) conservati per fini esclusivamente legati ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia a seguito di indagini o nel caso in cui siano sopraggiunte denunce per ipotesi di reato.

Art. 19 – Limiti alla utilizzabilità di dati personali

1. La materia è disciplinata dagli artt. 4 (3), 5, 18, 19, 23, 58 e 83 del Regolamento UE n. 2016/679.

Art. 20 – Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

1. La materia è disciplinata dagli artt. 82 e 83 del Regolamento UE n. 2016/679.

Art. 21 – Comunicazione

1. La comunicazione dei dati personali da parte dell'Istituto a favore di soggetti pubblici è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento.

2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.

3. È in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.lgs. 30/6/2003, n. 196 come modificato dal D.lgs. n.101/2018 per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

CAPO IV

TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE - MODIFICHE

Art. 22 – Tutela

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss. mm. li integrato e modificato dal D.Lgs 101/2018.

2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7/8/1990, n. 241, è il titolare del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 6.

Art. 23 – Modifiche regolamentari

1. I contenuti del presente regolamento sono aggiornati nei casi di aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità di tutela della privacy o atti regolamentari generali dell'Istituto dovranno essere immediatamente recepiti.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24 – Tutela dei dati personali

1. L'Istituto garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolge nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia

Art. 25 – Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

2. Copia del presente regolamento, a cura del Direttore S.G.A., è inviata a tutti i consiglieri del Consiglio di Istituto in carica.

3. L'invio di cui al precedente comma, è ripetuto ad ogni rinnovo dei Consigli.

Art. 26 – Rinvio dinamico

1. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 27 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.





Il presente Regolamento viene approvato nel Consiglio di Istituto del _____

Il Presidente del Consiglio di Istituto

Il Dirigente Scolastico



I.I.S. "DELLA CORTE - VANTITELLI"
SEDE CENTRALE




PIANO RIALZATO
"I.I.S. " DELLA CORTE - VANTITELLI"
PLESSO 2

VIA PAPA GIOVANNI XXIII




PALESTRA COPERTA



PIANO RIALZATO

I.I.S. "DELLA CORTE - VANTITELLI"

PLESSO 1





Istituto di Istruzione Superiore
Della Corte - Vanvitelli Cava de' Tirreni (Sa)

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"DELLA CORTE - VANVITELLI"
CAVA DE' TIRRENI (SA)
Prot. 0003946 del 13/03/2026
VII (Uscita)

Il Dirigente Scolastico, in qualità di Titolare del Trattamento

NOMINA

Il Prof. **Roberto RONGA**, in qualità di **Primo Collaboratore della Dirigente Scolastica**, per la Sede Centrale quale soggetto autorizzato all'accesso e alla consultazione del sistema di videosorveglianza.

L'autorizzato è abilitato esclusivamente alle seguenti operazioni:

- Accesso ai locali dove sono custoditi gli apparati di registrazione.
- Visione delle immagini in tempo reale (se previsto dal regolamento d'istituto).
- Visione delle immagini registrate limitatamente ai casi di segnalazione di reati, atti vandalici o violazioni della sicurezza verificatisi nel plesso di competenza.

ISTRUZIONI OPERATIVE E OBBLIGHI

Nell'espletamento dell'incarico, l'autorizzato deve attenersi alle seguenti istruzioni:

- **Segretezza:** Le immagini visionate sono strettamente confidenziali. È vietato diffondere, scaricare o riprendere con dispositivi personali (smartphone) le immagini visualizzate.
- **Finalità:** L'accesso è consentito solo per finalità di tutela del patrimonio scolastico e sicurezza degli occupanti.
- **Conservazione:** Il periodo di conservazione delle immagini è fissato in 72 ore. Al termine di tale periodo, il sistema provvede alla sovrascrittura automatica.
- **Estrazione Dati:** Qualora sia necessario estrarre copia delle immagini (es. per consegna alle Forze dell'Ordine), l'operazione deve essere preventivamente autorizzata dal Dirigente Scolastico o dal DSGA.

MISURE DI SICUREZZA

L'autorizzato deve custodire le credenziali di accesso in modo sicuro e non cederle a terzi. In caso di smarrimento o sospetto furto delle stesse, deve informare immediatamente il Titolare.

Cava de' Tirreni, 13/03/2026

Firma del Dirigente Scolastico

Firma per accettazione del Referente



Istituto di Istruzione Superiore
Della Corte - Vanvitelli Cava de' Tirreni (Sa)

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"DELLA CORTE - VANVITELLI"
CAVA DE' TIRRENI (SA)
Prot. 0003940 del 13/03/2026
VII (Uscite)

Il Dirigente Scolastico, in qualità di Titolare del Trattamento

NOMINA

Il Prof. Gaetano Lambiase, in qualità di Referente di Plesso per la sede [Plesso 1], quale soggetto autorizzato all'accesso e alla consultazione del sistema di videosorveglianza.

L'autorizzato è abilitato esclusivamente alle seguenti operazioni:

- Accesso ai locali dove sono custoditi gli apparati di registrazione.
- Visione delle immagini in tempo reale (se previsto dal regolamento d'istituto).
- Visione delle immagini registrate limitatamente ai casi di segnalazione di reati, atti vandalici o violazioni della sicurezza verificatisi nel plesso di competenza.

ISTRUZIONI OPERATIVE E OBBLIGHI

Nell'espletamento dell'incarico, l'autorizzato deve attenersi alle seguenti istruzioni:

- **Segretezza:** Le immagini visionate sono strettamente confidenziali. È vietato diffondere, scaricare o riprendere con dispositivi personali (smartphone) le immagini visualizzate.
- **Finalità:** L'accesso è consentito solo per finalità di tutela del patrimonio scolastico e sicurezza degli occupanti.
- **Conservazione:** Il periodo di conservazione delle immagini è fissato in 72 ore. Al termine di tale periodo, il sistema provvede alla sovrascrittura automatica.
- **Estrazione Dati:** Qualora sia necessario estrarre copia delle immagini (es. per consegna alle Forze dell'Ordine), l'operazione deve essere preventivamente autorizzata dal Dirigente Scolastico o dal DSGA.

MISURE DI SICUREZZA

L'autorizzato deve custodire le credenziali di accesso in modo sicuro e non cederle a terzi. In caso di smarrimento o sospetto furto delle stesse, deve informare immediatamente il Titolare.

Cava de' Tirreni, 13/03/2026

Firma del Dirigente Scolastico

Firma per accettazione del Referente





Istituto di Istruzione Superiore
Della Corte - Vanvitelli Cava de' Tirreni (Sa)

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"DELLA CORTE - VANVITELLI"
CAVA DE' TIRRENI (SA)
Prot. 0003941 del 13/03/2026
VII (Uscita)

Il Dirigente Scolastico, in qualità di Titolare del Trattamento

NOMINA

Il Prof. Antonio Ilario, in qualità di Referente di Plesso per la sede [Plesso 2], quale soggetto autorizzato all'accesso e alla consultazione del sistema di videosorveglianza.

L'autorizzato è abilitato esclusivamente alle seguenti operazioni:

- Accesso ai locali dove sono custoditi gli apparati di registrazione.
- Visione delle immagini in tempo reale (se previsto dal regolamento d'istituto).
- Visione delle immagini registrate limitatamente ai casi di segnalazione di reati, atti vandalici o violazioni della sicurezza verificatisi nel plesso di competenza.

ISTRUZIONI OPERATIVE E OBBLIGHI

Nell'espletamento dell'incarico, l'autorizzato deve attenersi alle seguenti istruzioni:

- **Segretezza:** Le immagini visionate sono strettamente confidenziali. È vietato diffondere, scaricare o riprendere con dispositivi personali (smartphone) le immagini visualizzate.
- **Finalità:** L'accesso è consentito solo per finalità di tutela del patrimonio scolastico e sicurezza degli occupanti.
- **Conservazione:** Il periodo di conservazione delle immagini è fissato in 72 ore. Al termine di tale periodo, il sistema provvede alla sovrascrittura automatica.
- **Estrazione Dati:** Qualora sia necessario estrarre copia delle immagini (es. per consegna alle Forze dell'Ordine), l'operazione deve essere preventivamente autorizzata dal Dirigente Scolastico o dal DSGA.

MISURE DI SICUREZZA

L'autorizzato deve custodire le credenziali di accesso in modo sicuro e non cederle a terzi. In caso di smarrimento o sospetto furto delle stesse, deve informare immediatamente il Titolare.

Cava de' Tirreni, 13/03/2026

Firma del Dirigente Scolastico

Firma per accettazione del Referente

